

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

790° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	5
7 ^a - Istruzione	»	9
10 ^a - Industria	»	19

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i>	24
---------------------------------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	30
--------------------------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

254^a Seduta*Presidenza del Presidente
Covi*

La seduta inizia alle ore 9,25.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

IN SEDE REDIGENTE**Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 1991.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore **BATTELLO**, che dichiara di condividere l'impostazione di fondo del provvedimento in titolo. Rileva l'opportunità di recepire legislativamente sia gli stimoli scaturenti dalla dottrina e dalle esperienze quotidiane, sia i vincoli nati da accordi internazionali.

Condivide del testo all'esame anche l'intento di «bonifica normativa», per cui opportunamente nel codice di procedura civile è sostituita la parola «sentenza» con l'altra «lodo» per quanto riguarda la materia arbitrale. Ipotizza comunque l'eventualità di introdurre emendamenti migliorativi nel corpo del provvedimento ed anche nell'articolo 24, relativo alla disciplina transitoria.

Auspica una rapida approvazione ad opera del Senato, per permettere una entrata in vigore della legge in tempi brevi.

Il senatore **ACONE** esprime l'atteggiamento favorevole dei senatori socialisti nei confronti di un articolato fondamentalmente pregevole, anche se in taluni punti migliorabile. Manifesta perplessità ad esempio nei confronti della formulazione adottata per l'articolo 9 del disegno di legge, tendente ad introdurre l'articolo 819-*bis* all'interno del codice, formulazione che risulta troppo generica. Con riferimento poi all'artico-

lo 20, sostitutivo del vigente articolo 830 del codice di procedura civile, avente ad oggetto la decisione sull'impugnazione per nullità, dichiara di condividere l'avviso, formulato dall'Associazione italiana per l'arbitrato, che si debba chiarire come l'efficacia del compromesso o della clausola compromissoria resti salva, ad eccezione del caso di dichiarazione di nullità ai sensi del n. 1 del primo comma dell'articolo 829.

Ritiene infine auspicabile l'introduzione, dopo l'articolo 23 del provvedimento, di un'apposita norma che disponga una riformulazione del quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile, in forza del quale si statuisce che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e anche dall'atto che promuove l'arbitrato.

Il presidente COVI dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 11,20.

Il presidente COVI replica agli intervenuti nella discussione generale prendendo atto con soddisfazione del consenso manifestato sia dal senatore Battello che dal senatore Acone sulle linee portanti del provvedimento.

Ritiene comunque opportuno riassumere le questioni che dovranno formare oggetto di attento esame allorchè si passerà al testo articolato: si tratta in primo luogo della opportunità o meno di mantenere la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nei contratti ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile; poi delle disposizioni in tema di connessione e infine del problema dell'efficacia da conferire al lodo arbitrale depositato, se cioè quella di mero titolo esecutivo o quella di vera e propria sentenza suscettibile di dar luogo ad un giudicato.

Ulteriori questioni, pur importanti ma di minore entità e vertenti soprattutto in tema di interruzione della prescrizione e di arbitrato internazionale - questioni che sono state portate all'attenzione della Commissione da parte della Associazione italiana per l'arbitrato - potranno infine essere utilmente affrontate nel prosieguo dell'esame, che avrà luogo già nella prossima settimana.

In conclusione il presidente Covi auspica la più sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto con soddisfazione della sostanziale convergenza di tutti gli intervenuti sul testo governativo dettato dalla esigenza di introdurre elementi di chiarezza e di certezza nella disciplina e dalla crescente importanza assunta dall'arbitrato cosiddetto «internazionale».

Il presidente COVI, nel rinviare il seguito dell'esame, invita i senatori che intendono proporre emendamenti, a presentarli entro la seduta pomeridiana di mercoledì 4 dicembre.

La seduta termina alle ore 11,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

412^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

indi del Presidente

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE DELIBERANTE****Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (3041)**
(Approvato dalla Camera dei deputati)**Chessa ed altri: Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche (2933)**
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3041. Assorbimento del disegno di legge n. 2933)

Il relatore CAPPELLI riferisce sui provvedimenti, rilevando che l'associazionismo sportivo dilettantistico ha assunto nel nostro Paese dimensioni notevolissime e costituisce un fatto sociale di grande rilevanza ed importanza, capace di dare una immagine positiva del modello italiano dello sport anche in campo internazionale.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che richiede una attenta considerazione, sia per i fini che persegue che per l'ampiezza dei soggetti coinvolti.

Il relatore sottolinea, tuttavia, che la struttura organizzativa di questi organismi è limitatissima e rimessa all'azione di poche persone che prestano volontariamente la loro opera, non meno essenziale di tante altre benemerite attività prestate in associazioni di volontariato. Da qui l'esigenza che tali associazioni sportive vengano messe nella condizioni di operare e che, quindi, venga dato loro il necessario sostegno in considerazione delle difficoltà che affrontano nello svolgimento della loro attività.

In particolare, assume natura assolutamente prioritaria un intervento diretto alla soluzione dei molteplici problemi tributari e, in primo luogo, quelli relativi agli adempimenti formali e contabili.

Nello spirito di eliminare queste difficoltà che frenano lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, si muovono sia il disegno di legge n. 2933, sia il disegno di legge n. 3041, di iniziativa governativa.

Da un attento esame dei due disegni di legge, egli ritiene che sia utile assumere, come testo base della discussione, il disegno di legge governativo (n. 3041) sia perchè esso ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, sia per la sua più organica completezza in grado di assorbire, in gran parte, quello di iniziativa parlamentare. Pertanto, dopo aver rilevato che entrambi i provvedimenti non contengono agevolazioni, ma prevedono una disciplina più puntuale del settore, capace tra l'altro di fare emergere il «sommerso», anche se di modesta entità, egli fa presente che si soffermerà soprattutto ad illustrare puntualmente il disegno di legge n. 3041.

Dopo aver ricordato quali sono gli obblighi tributari attualmente previsti per i soggetti in questione, il relatore dà conto dell'articolo 1, il quale dispone che le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali, che non abbiano conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali nel periodo di imposta precedente superiori ai 100 milioni di lire, possono optare – ai fini dell'IRPEG e ILOR – per un regime semplificato di tenuta della contabilità e per la determinazione del reddito imponibile mediante l'applicazione di coefficienti di redditività. Possono altresì optare – per quanto riguarda l'IVA, fermo restando l'attuale regime di determinazione di tale imposta – per una ulteriore semplificazione contabile. Tale opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è esercitata ed è valida per almeno un triennio, se non è revocata precedentemente.

Tale disposizione cessa di avere effetto qualora nel corso dell'anno le associazioni di cui trattasi, conseguano proventi derivanti dall'attività commerciale di ammontare superiore ai 100 milioni di lire. A questo proposito va rilevato che nel disegno di legge n. 2933 tale limite è invece elevato a 200 milioni.

Viene anche opportunamente prevista l'indicizzazione di tale importo, nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

L'articolo 2 – continua il relatore – stabilisce per le associazioni in esame, le modalità di applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi, prevedendo, nel contempo, l'esonero dall'obbligo delle tenute delle scritture contabili, ad esclusione di quelle dei sostituti d'imposta, e degli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione in materia di IVA.

Rimangono invece fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di ricevuta e scontrino fiscale e di bolla di accompagnamento.

Inoltre, in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile delle associazioni in oggetto è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nelle attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento.

L'articolo 3 riguarda la rilevanza – ai fini della determinazione del reddito – della indennità di preparazione e di promozione dell'atleta. In particolare, viene stabilito che l'indennità in questione non concorre alla determinazione del reddito per le sole associazioni sportive non

aventi fine di lucro che hanno optato per la applicazione della disciplina prevista dal provvedimento.

L'articolo 4 fissa, infine, l'aliquota del 9 per cento dell'IVA sulle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni richiamate.

Dopo aver sottolineato che il disegno di legge n. 3041 non comporta perdite di gettito (come affermato nella relazione governativa), anzi è idoneo ad incrementare le entrate attraverso il recupero di materia imponibile, il relatore auspica una rapida approvazione di tale provvedimento, lungamente atteso dal mondo dell'associazionismo sportivo.

La Commissione conviene di assumere come testo base della discussione il disegno di legge n. 3041.

Il sottosegretario SUSI rileva che il fenomeno dell'associazionismo sportivo, che ha assunto una dimensione molto importante nel nostro Paese, si manifesta attraverso una duplice realtà: quella professionistica (che ha già trovato una valida regolamentazione) e quella dilettantistica, costituita da una miriade di organismi minori, la quale invece incontra serie difficoltà operative a causa degli attuali obblighi tributari e contabili.

Il Governo ha pertanto presentato, al fine di rimuovere tali ostacoli, il disegno di legge n. 3041 che egli invita la Commissione ad approvare nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

In conclusione, egli conferma che tale provvedimento non determina perdite di gettito e che anzi esso potrà far emergere una serie di attività sommerse recuperandole a tassazione.

Il senatore BRINA fa presente che i provvedimenti in esame sono lungamente attesi dal settore dell'associazionismo sportivo dilettantistico, il quale adempie ad una funzione formativa ed educativa molto importante per il mondo giovanile. Tuttavia, queste attività sono gravate da un regime fiscale complesso e gravoso che spesso costituisce un freno alla diffusione dell'associazionismo sportivo stesso.

Dopo aver rilevato che la nuova disciplina proposta consente di far emergere una serie di attività sommerse, egli ritiene accettabile il limite, successivamente aggiornabile, per poter esercitare l'opzione al regime fiscale semplificato. Preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo Comunista-PDS sul disegno di legge n. 3041.

Il senatore MARNIGA, concordando con le considerazioni del relatore, preannuncia a nome del Gruppo Socialista il voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore FAVILLA, ritenendo il provvedimento meritevole di approvazione, preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge n. 3041.

Il presidente TRIGLIA, dopo aver dato conto dei pareri favorevoli della 5^a e della 7^a Commissione e del parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione, avverte che si passerà alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge n. 3041 e quindi quest'ultimo nel suo complesso.

Il presidente TRIGLIA dichiara che, con l'approvazione del disegno di legge n. 3041, risulta assorbito il disegno di legge n. 2933.

(La seduta sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 11).

PER UN'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI E DEL MERCATO DELL'ORO NELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA

Il presidente BERLANDA ricorda come la Commissione abbia svolto, negli anni passati, alcune indagini conoscitive sui mercati mobiliari internazionali, effettuando, tra l'altro, sopralluoghi negli Stati Uniti, nella Repubblica federale tedesca, in Giappone e ad Hong Kong. Dopo aver sottolineato l'utilità di tali indagini per il lavoro legislativo successivamente svolto dalla Commissione in merito alla riforma dei nostri mercati finanziari, rileva l'opportunità di proseguire e completare le indagini in questione attraverso l'attivazione di un'apposita indagine conoscitiva mirata alla conoscenza dei mercati mobiliari della Repubblica del Sudafrica.

Inoltre, nel corso di tale indagine, potrebbe anche essere approfondito il meccanismo di funzionamento del mercato dell'oro in quel paese, considerato che l'Italia è uno dei principali importatori di oro del Sudafrica; in particolare, sarebbe opportuno verificare la possibilità di eliminare un'apparente incongruenza nel processo di commercializzazione dell'oro sudafricano, dal momento che, allo stato attuale, la sua importazione avviene tramite la Svizzera (solo successivamente esso viene importato nel nostro Paese) alla quale sono dovute commesse, per i servizi resi, di notevolissima entità. Propone, in conclusione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad effettuare la predetta indagine conoscitiva.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori FAVILLA, BRINA E BERTOLDI.

Il presidente BERLANDA, preso atto dell'orientamento unanimemente favorevole della Commissione sulla propria proposta, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in questione nei termini sopra proposti.

La seduta termina alle ore 11,10.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A2, 7^a)

Il PRESIDENTE informa che è stato rilevato un errore nel testo del parere espresso lo scorso 24 ottobre dalla Commissione al Ministro dell'università e della ricerca sullo schema di Piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-1993.

Il senatore ZECCHINO, estensore del parere, spiega che nelle proposte relative all'università di Nuoro il testo menziona un corso di laurea in scienze ambientali e forestali, dizione che non è prevista dai vigenti ordinamenti didattici. Propone quindi di trasmettere al Governo un'*errata corrige* che sostituisca la dizione predetta con l'altra: «corso di laurea in scienze ambientali-forestali». Spetterà al Governo, conseguentemente, definire le modalità di gemmazione.

Il senatore VESENTINI ricorda che, secondo quanto disposto dalla legge n. 245 del 1990, il parere espresso dalle Commissioni parlamentari al Ministro dell'università e della ricerca sullo schema di Piano di sviluppo, pur se obbligatorio, non è vincolante. Nel caso di specie, può anche darsi che il Parlamento abbia sbagliato nell'indicare la denominazione del corso di laurea, ma è nella piena disponibilità del Governo correggere tale errore. Ritiene quindi che oggi non si possa di nuovo tornare su questo tipo di questioni.

Il senatore STRIK LIEVERS si associa alle considerazioni del senatore Vesentini, che ritiene assolutamente persuasive.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda che si è già intervenuti in un'altra occasione con un'*errata corrige* al parere espresso dalla Commissione sullo schema di Piano di sviluppo e quindi non è giustificabile ora un comportamento diverso rispetto a situazioni analoghe.

Il senatore BOMPIANI ritiene accoglibile la richiesta del senatore Zecchino per la stessa chiarezza del testo del parere.

In conclusione il PRESIDENTE avverte che trasmetterà al Presidente del Senato l'*errata corrige* al testo del parere, secondo le indicazioni del senatore Zecchino.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE nn. 85/384, 85/614 e 86/17 concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura e l'adozione di misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: Rinvio dell'emissione del parere. Richiesta di proroga al termine per l'emissione)
(R 139 b, 7^a)

Il PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato una proroga del termine di scadenza per l'emissione del parere, al fine di permettere una più approfondita riflessione su atti così rilevanti.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In sede di esame dell'articolo 5, già avviato ieri, il sottosegretario BROCCA illustra l'emendamento 5.11 (interamente sostitutivo dell'articolo), con il quale ha inteso recepire le indicazioni emerse nel dibattito di ieri. Occorre infatti rispondere all'esigenza di quei cittadini che, già inseriti nel mercato del lavoro, intendono rientrare nel sistema scolastico attraverso la creazione di corsi specifici caratterizzati da particolare flessibilità in relazione alle condizioni proprie di questi studenti. Ferme restando le identiche finalità, i corsi per i lavoratori studenti dovranno essere opportunamente differenziati da quelli ordinari quanto ai contenuti, assicurando comunque lo svolgimento dei programmi scolastici. Si tratterà peraltro di individuare in questo campo le procedure didattiche più adeguate all'età degli allievi. L'istituzione dei suddetti corsi è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, così come i criteri per l'istituzione, la composizione e il funzionamento delle classi, la definizione dei livelli e delle modalità di ammissione ai corsi, nonché la dislocazione delle sedi e l'adattamento dei corsi stessi alle esigenze specifiche della formazione. Si prevede inoltre l'esonero soltanto dalle attività pratiche che siano già svolte dagli allievi nella loro esperienza di lavoro.

La senatrice ALBERICI esprime un giudizio positivo sull'emendamento 5.11, che effettivamente recepisce le indicazioni emerse nel dibattito quanto ai corsi per lavoratori studenti, pur se non affronta il tema più generale dell'educazione per gli adulti. Chiede comunque alcuni chiarimenti sul comma 5, riguardo al concreto esercizio del potere discrezionale del Ministro circa la composizione delle classi e la dislocazione delle sedi.

Il senatore STRIK LIEVERS giudica interessante la proposta del Sottosegretario sui corsi per lavoratori studenti e preannuncia il ritiro dei suoi emendamenti, sostanzialmente recepiti da essa. Effettivamente l'emendamento 5.11 non affronta la questione dell'educazione per adulti che peraltro potrebbe essere proficuamente approfondita anche successivamente; in questa ottica suggerisce al Gruppo comunista-PDS di ritirare l'emendamento 5.10.

Ad una successiva richiesta di chiarimenti del senatore STRIK LIEVERS, il sottosegretario BROCCA risponde che esiste già nell'ordinamento una disposizione legislativa che permette a coloro che abbiano compiuto i 21 anni di accedere ai corsi della scuola secondaria superiore anche senza il possesso del titolo di studio di scuola media.

La senatrice CALLARI GALLI giudica a sua volta positivo l'emendamento 5.11 e riconosce che la questione dell'educazione per gli adulti potrà essere affrontata successivamente.

Il senatore NOCCHI dà atto al Governo di aver recepito nella sostanza le indicazioni emerse nel dibattito di ieri. Rimane però irrisolta la questione dell'educazione per adulti, che a suo avviso un Paese civile e moderno deve affrontare per dotare il sistema scolastico di strumenti adeguati alle esigenze di tutta la popolazione. Suggerisce poi al

Sottosegretario di inserire nell'emendamento il riferimento ai crediti formativi, permettendo così una valutazione differenziata del livello culturale dei diversi soggetti.

Il senatore MANZINI dichiara di condividere l'emendamento 5.11, ma propone alcune modifiche formali al testo dei commi 1 e 2.

Il senatore MEZZAPESA manifesta apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo, teso al recepimento delle indicazioni emerse dal dibattito e condivide le proposte di modifica avanzate dal senatore Manzini che a suo avviso precisano meglio il testo evitando pericolose ambiguità. Propone poi a sua volta un'ulteriore modifica al comma 2. Infine, riguardo agli esoneri, insiste sull'opportunità di prevedere anche quello dalla frequenza dell'educazione fisica per le ragioni più volte espresse.

Il sottosegretario BROCCA, rispondendo ai quesiti posti, assicura che le decisioni del Ministero circa la composizione delle classi e la dislocazione delle sedi saranno improntate alla necessaria flessibilità. La valutazione dei crediti formativi - prosegue - è insita nel concetto stesso di definizione dei livelli e delle modalità di ammissione, mentre esprime riserve circa l'esonero dalla frequenza dell'educazione fisica, per le critiche che una simile decisione sicuramente produrrebbe.

Il senatore STRIK LIEVERS condivide le valutazioni del relatore circa l'esonero dalla frequenza dell'educazione fisica e propone di integrare il comma 4 in questo senso.

La senatrice ALBERICI propone a sua volta una modifica al comma 2, per precisare che le procedure didattiche saranno differenziate anche in relazione all'età degli allievi.

Si passa alle votazioni.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha ritirato l'emendamento 5.10 e il senatore STRIK LIEVERS ha ritirato gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, viene posto in votazione l'emendamento 5.11 che è approvato con le modifiche proposte dai senatori Manzini, Strik Lievers, Alberici e dal relatore, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore MEZZAPESA illustra l'emendamento 6.10, volto ad introdurre alcune precisazioni formali al testo dell'articolo.

La senatrice ALBERICI dichiara che gli emendamenti della sua parte politica si intendono ora riferiti all'emendamento 6.10 del relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra i subemendamenti 6.10/1, 6.10/2, 6.10/3 e 6.10/4. Nell'intento di agevolare i passaggi da un canale

all'altro, occorrerebbe riconoscere al collegio docente il potere di promuovere lo studente, che abbia effettuato il passaggio stesso, anche ove la valutazione di profitto su una delle discipline non comprese nel piano di studio del canale di provenienza non sia di piena sufficienza. Per queste discipline sono previste poi specifiche attività di sostegno e un criterio di idoneità non riferito tanto al livello di conoscenza ma piuttosto ad un grado di attitudini che consenta di prevedere il possibile raggiungimento della sufficienza nel corso dell'anno scolastico.

La senatrice ALBERICI manifesta riserve sulla formulazione dell'emendamento 6.10, a suo avviso troppo generica e non coerente con quanto stabilito in ordine alla struttura della scuola secondaria superiore nell'articolo 2.

Illustra poi l'emendamento 6.3, al quale propone alcune modifiche di carattere formale, proprio nell'intento di coordinarlo con l'articolo 2 già approvato.

Il senatore MEZZAPESA si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 6.10 nel senso richiesto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. (Corsi per adulti)

1. Le attività di educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore assicurano il raggiungimento di *standard* di conoscenze ed abilità equivalenti a quelli previsti per i corsi ordinari. Esse sono realizzate:

a) organizzando la flessibilità degli orari, dei calendari e della didattica dei corsi in relazione alle molteplici esigenze della popolazione adulta, anche attraverso forme di alternanza studio-lavoro e di istruzione a distanza;

b) ispirandosi a criteri di brevità e di essenzialità;

c) programmando la dislocazione delle sedi dei corsi in modo da garantire il massimo di adeguatezza alle esigenze dell'utenza ivi inclusi i militari, i detenuti e gli ospiti di comunità terapeutiche attraverso l'utilizzazione delle strutture della scuola pubblica e, mediante convenzione, del sistema regionale di formazione professionale;

d) tenendo conto nella predisposizione dei curricoli e nella definizione dei livelli scolastici di ammissione, dell'universo di esperienze di vita sociale e di lavoro dell'utenza, nonché delle eventuali attività educative, formali e non formali, pregresse;

e) garantendo la strutturazione di un sistema modulare basato su unità didattiche capitalizzabili, percorribile sia in modo contestuale sia secondo itinerari individualizzati. Al termine di ogni modulo si può sostenere una prova d'esame, il cui superamento dà diritto ad una certificazione valida ai fini del conseguimento del diploma.

2. Possono accedere ai corsi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Per l'accesso ai corsi la valutazione del livello culturale del candidato - e del conseguente livello di ingresso - si attua mediante prove di accertamento, svolte da commissioni nominate dal Provveditore agli studi, tese ad accertare la più idonea collocazione del candidato nonché l'eventuale necessità di interventi di supporto.

4. Ogni corso sarà costituito da non meno di 10 e da non più di 20 soggetti.

5. I criteri di funzionamento e le linee programmatiche dei corsi tengono conto dei programmi ordinari e sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI. Il collegio dei docenti dei singoli corsi provvede al loro adattamento.

6. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti annualmente, entro il mese di settembre, con decreto del competente Provveditore agli studi.

7. I corsi per gli adulti sono svolti dal personale di ruolo che lo richieda. In caso di carenza si farà ricorso a nomine sulla base delle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze annuali».

5.10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Corsi per lavoratori studenti)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi organizzate con orari e calendari flessibili, in relazione alle variegate esigenze degli utenti.

2. I corsi di cui al comma precedente hanno identiche finalità, stessa durata ed equivalenti contenuti culturali e professionali dei corsi ordinari della scuola secondaria superiore. In essi è assicurato il completo svolgimento dei programmi di scuola secondaria superiore con procedure didattiche differenziate e congrue all'età degli allievi.

3. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori-studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

4. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al presente articolo può esonerare gli allievi dalla frequenza, in tutto o in parte, delle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studi.

5. I criteri per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi, per la definizione dei livelli e delle modalità di ammissione ai corsi, per la dislocazione delle sedi, per l'adattamento dei corsi alle esigenze specifiche della formazione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

5.11

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» sostituire la parola: «studenti» con le altre: «occupati e disoccupati, ».

5.1

MANIERI

Al comma 1, sopprimere la parola: «studenti» e le parole: «pomeridiane serali».

5.5

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«... L'orario di svolgimento delle lezioni per le classi di cui al precedente comma è fissato dalle competenti autorità scolastiche, nelle diverse situazioni, in modo compatibile con le esigenze emergenti da parte dei lavoratori iscritti alle classi stesse».

5.6

STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I corsi per le classi di lavoratori studenti assicurano il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nei programmi dei vari insegnamenti in essi svolti».

5.7

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

5.2

MANIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«... Gli insegnamenti nelle classi di lavoratori studenti sono limitati a quelli obbligatori».

5.8

STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

5.3

MANIERI

Al comma 4, dopo la parola: «serali», inserire le altre: «, nonchè per l'adattamento dei corsi di studio alle esigenze e finalità specifiche della formazione dei lavoratori-studenti».

5.4

MANIERI

Al comma 4 sostituire le parole: «pomeridiane» e «serali» con le altre parole: «di lavoratori studenti».

5.9

STRIK LIEVERS

Art. 6.

All'emendamento 6.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per il primo anno successivo al passaggio di canale, su deliberazione del collegio docente lo studente che abbia effettuato il passaggio stesso può essere promosso alla classe successiva anche ove la valutazione sia di non piena sufficienza in una delle discipline non comprese nel piano di studio del canale di provenienza».

6.10/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A chi abbia effettuato il passaggio a un diverso canale è offerta la possibilità di fruire di attività di sostegno per le discipline non comprese nel piano di studio del canale di provenienza».

6.10/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente: «, ovvero in prove di idoneità relative a tali discipline».

6.10/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) per quanto riguarda le discipline previste dal canale cui si vuole accedere e non comprese nel canale di provenienza, il criterio di idoneità è riferito non a un livello di conoscenza rigorosamente corrispondente a una piena sufficienza per l'ammissione alla classe cui lo studente chiede di accedere, bensì a un grado di conoscenza e di attitudini che consenta di prevedere possibile il raggiungimento della sufficienza nel corso dell'anno scolastico».

6.10/4

STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Passaggi e rientri)

1. Le scelte del canale di istruzione secondaria superiore sono compiute dallo studente all'atto di iscrizione al primo anno. Esse possono essere modificate in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad un canale diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio del canale cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio del canale di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso canale si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. I passaggi da un'area o da un indirizzo ad un'altra area o ad un altro indirizzo sono attivati in base ai seguenti criteri:».

6.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

355ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Santaniello, Garante per la radiodiffusione e l'editoria, accompagnato dai dottori Leopoldo Bonifacio, Alberto Brighina e Diego Rispoli, e il dottor Francesco Saja, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dal dottor Alberto Pera.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla pubblicità ingannevole: audizioni del professor Giuseppe Santaniello, Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e del dottor Francesco Saja, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (R 048, 10ª)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il professor Santaniello. Egli sottolinea l'importanza assunta dalle autorità amministrative indipendenti, specie in taluni ordinamenti stranieri, nella tutela dei diritti e di interessi a carattere diffuso. In materia di pubblicità, inoltre, si registra l'azione di organismi di autodisciplina che operano con esiti molto soddisfacenti. Quanto allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva CEE n. 450 del 1984, rammenta che il Governo, nel formulare il disegno di legge comunitaria per il 1990, aveva già proposto di conferire le relative competenze istituzionali all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel corso dell'*iter* parlamentare, peraltro, era stata prospettata, presso la Camera dei deputati, l'opportunità di istituire un organismo preposto alla tutela dei consumatori, anche per le competenze in materia. La legge di delega, infine, ha previsto l'attribuzione dei compiti a un'autorità amministrativa di garanzia, senza tuttavia specificare quale dovesse essere. Come è noto, lo schema di decreto individua tale organismo nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Circa il merito della normativa in questione, va osservato che mentre la direttiva comunitaria appare inequivocabilmente motivata da esigenze

di tutela dei consumatori e della concorrenza, le norme di attuazione sembrano ispirate a profili di garanzia più articolati: al riguardo va considerato che le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Garante per l'editoria e la radiodiffusione in materia di pubblicità rispondono indubbiamente a parametri di tutela, aventi natura non solo economica ma anche sociale e morale. D'altra parte occorre valutare la varia e complessa morfologia del fenomeno pubblicitario, che induce a un approccio problematico per l'individuazione delle competenze istituzionali. In proposito va tenuto presente che la pubblicità inserita nelle confezioni dei prodotti commerciali rientra sicuramente, per la sua natura, nella sfera di controllo dell'Autorità *antitrust*: resta tuttavia il fatto che i mezzi di diffusione radiotelevisiva ed editoriale costituiscono certamente un rilevante veicolo di trasmissione dei messaggi pubblicitari. Sarebbe pertanto opportuno configurare una ripartizione di competenze in qualche modo analoga a quella vigente nel Regno Unito, ove l'organo preposto alla tutela della concorrenza svolge funzioni istruttorie di carattere generale, mentre sono riservate all'Autorità di vigilanza per il settore televisivo le funzioni di tutela in materia di pubblicità trasmessa con quel mezzo. In ogni caso, quale che sia l'orientamento del legislatore, sarebbe auspicabile introdurre un meccanismo di raccordo tra le autorità di vigilanza interessate, analogamente a quanto disposto dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, recante la disciplina della concorrenza e del mercato.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore VETTORI, relatore alla Commissione per il parere sullo schema di decreto in questione, domanda se il meccanismo di raccordo da ultimo menzionato si sia rivelato utile nella pratica applicazione della legge *antitrust*.

Il professor SANTANIELLO osserva in proposito che il parere obbligatorio di cui si tratta consente un'attenta ponderazione, sotto i diversi profili, degli interessi coinvolti nei casi di specie: ad esempio, nel caso della fusione Mondadori-Amef esso ha dato luogo a un proficuo scambio di informazioni tra le autorità interessate.

Il senatore GIANOTTI, nel convenire sulla soluzione prospettata dal professor Santaniello, rammenta l'esigenza di introdurre al più presto la normativa in questione nell'ordinamento nazionale. Rileva, inoltre, che la molteplicità dei mezzi diffusivi non comporta necessariamente una differenza nella formulazione dei messaggi pubblicitari e, pertanto, qualora fosse accolta la soluzione prospettata dal garante, andrebbero comunque evitati indirizzi contrastanti su fattispecie omologhe.

Il professor SANTANIELLO ritiene che tale problema, è più rilevante in linea teorica di quanto potrebbe rivelarsi in realtà.

Il senatore CARDINALE domanda chiarimenti in ordine alle competenze del Garante in materia di controllo sulle televisioni a diffusione locale.

Il professor SANTANIELLO rammenta che il Garante dispone, in proposito, dei poteri che gli sono conferiti dalla legge n. 223 del 1990.

Il senatore CARDINALE domanda, in particolare, se vi siano mezzi di tutela specifici per garantire il diritto di rettifica in caso di informazioni distorte su persone.

Il professor SANTANIELLO precisa che il diritto di rettifica è disciplinato dalle leggi vigenti e che spetta proprio al Garante un compito di intervento per la sua tutela.

Il senatore ALIVERTI osserva che la disciplina dei consumi, e gli inerenti profili di tutela dei consumatori, sono tradizionalmente attribuiti alla competenza amministrativa del Ministero dell'industria, nel presupposto che si tratti di interessi eminentemente economici. Tale, pertanto, è la motivazione fondamentale che ha indotto il Governo a individuare nell'Autorità *antitrust* l'organismo competente in materia di pubblicità ingannevole. Domanda, quindi, se non sia preferibile evitare un riparto di competenze e, comunque, una integrazione delle funzioni del Garante in una materia estranea alla sua sfera di vigilanza.

Il professor SANTANIELLO sottolinea con forza che non è sua intenzione, nel modo più categorico, rivendicare alcuna competenza in materia ma di fornire il proprio libero convincimento in ordine alla richiesta formulata dal Presidente della Commissione e rammenta, inoltre, di essersi già espresso sulle competenze istituzionali dell'Autorità *antitrust*: tuttavia, nell'intento di rendere coerente l'impianto normativo di cui si tratta, anche in conformità a consolidate esperienze straniere, egli ha ritenuto di prospettare una soluzione a suo parere più equilibrata.

Il senatore VETTORI domanda se il Garante reputi opportuno assimilare, quanto alla responsabilità per pubblicità ingannevole, la posizione dei committenti a quella dei diffusori dei messaggi.

Il professor SANTANIELLO osserva che tale omogeneità di trattamento risulta giustificata dal carattere non penale della responsabilità: non si registra infatti al riguardo la rilevanza dell'elemento psicologico dell'illecito, propria delle fattispecie penali.

Il presidente FRANZA, infine, ringrazia il professor Santaniello e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 10,35).

Viene quindi introdotto il dottor Francesco SAJA, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il quale, dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, osserva che l'attuazione della direttiva CEE in materia di pubblicità ingannevole è coerente all'intento, perseguito dalle normative comunitaria e nazionale, di assicurare il corretto funzionamento dei meccanismi competitivi del

mercato, anche nell'interesse dei consumatori. Quest'ultimo profilo, d'altra parte, risulta già tutelato da una serie di norme vigenti, poste a garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini che accedono al consumo e all'uso di beni e servizi. In ogni caso va tenuto presente che la legge n. 287 del 1990 prende in considerazione l'interesse dei consumatori proprio in riferimento alla valutazione della più rilevante tra le fattispecie disciplinate, quella delle intese lesive della libertà di concorrenza. Occorre considerare, inoltre, che le funzioni istituzionali dell'Autorità *antitrust* sono ispirate a un intento di tutela volto ad assicurare anche il rispetto di valori sociali: lo schema di decreto predisposto dal Governo, pertanto, risponde in modo soddisfacente agli obiettivi di tutela sottesi alla normativa in questione. Ritiene, infine, che l'intervento di garanzia in materia di pubblicità commerciale esige, per ogni fattispecie, un'accurata analisi merceologica.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il presidente FRANZA domanda se non sia opportuno, in materia di pubblicità ingannevole, prevedere un meccanismo di raccordo con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il dottor SAJA ritiene che non si possano muovere obiezioni di principio all'introduzione di formule di coordinamento istituzionale, ma osserva che nella materia in questione la previsione di un parere obbligatorio recherebbe un serio pregiudizio alla celerità delle decisioni che, a suo parere devono essere comunque fondate su una corretta analisi merceologica. Rileva, inoltre, che le forme di diffusione pubblicitaria sono molto più articolate ed estese di quelle inerenti l'area di competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Su richiesta del presidente Franza e del senatore Vettori precisa poi che non sembra opportuno assimilare la posizione del venditore a quella del committente sotto il profilo della responsabilità per pubblicità ingannevole.

Il senatore GIANOTTI, premesso che la natura del mezzo diffusivo assume una notevole importanza nella disciplina della pubblicità ingannevole, ritiene contraddittoria la previsione di un riparto di competenze in materia di tutela della concorrenza, così come prevista dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, e l'attribuzione, in via esclusiva, a una sola delle autorità interessate, delle funzioni di garanzia di cui si tratta. Domanda inoltre quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 24 della legge n. 287, concernenti lo studio della situazione competitiva in tre importanti settori economici.

Il dottor SAJA, quanto al quesito formulato da ultimo, precisa che l'Autorità adempirà, nel termine previsto dalla legge, all'elaborazione del rapporto sui settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale. Rammenta, inoltre, che l'Autorità ha già esercitato il potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287, in riferimento al settore delle telecomunicazioni e a quello dei monopoli portuali. Circa la contraddizione tra la normativa

antitrust e lo schema di decreto in questione in ordine alla definizione delle competenze istituzionali, ribadisce che le forme di diffusione della pubblicità sono molteplici e non si possono ricondurre solo ai mezzi radiotelevisivo e editoriale.

Il senatore CARDINALE auspica l'istituzione di un organismo rappresentativo dei consumatori e degli utenti e un collegamento funzionale con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Conviene il dottor SAJA.

Il presidente FRANZA, infine, ringrazia il dottor Saja e lo congeda, dichiarando conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 11,30.

356ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Rinvio del seguito dell'esame)
(R 139 b, 10ª)

Il relatore VETTORI prospetta l'opportunità di una breve pausa di riflessione onde valutare in modo approfondito il contributo recato dall'indagine conoscitiva sulla pubblicità ingannevole, svolta nella seduta antimeridiana, nel corso della quale sono stati ascoltati il garante per la radiodiffusione e l'editoria, professor Giuseppe Santaniello, e il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Francesco Saja.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE. 1991

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il Presidente CARTA ricorda che nella seduta di martedì 26 novembre è stato presentato ai componenti della Commissione una bozza preparatoria del rapporto interinale da trasmettere al Presidente del Senato entro il mese di dicembre, redatta dal prof. Zanelli. Nella seduta odierna, si dovrebbe procedere ad un primo scambio di opinioni su tale testo, per valutare l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni, ed assumere orientamenti di massima circa la prosecuzione dei lavori. A tale proposito, egli sottolinea che la Commissione, nel prendere atto che l'acquisizione del materiale probatorio è ancora in corso, ha escluso di poter concludere i propri lavori entro la scadenza del 31 dicembre 1991, prevista dalla deliberazione istitutiva. Pertanto, qualora si imponesse l'esigenza di procedere ulteriormente negli accertamenti, si dovrà contestualmente prospettare al Presidente del Senato l'eventualità che venga concessa una proroga del termine precedentemente richiamato, per un periodo di circa due mesi.

Per quanto concerne l'andamento dell'attività istruttoria, il Presidente informa che nella settimana verrà portata a termine l'esecuzione dei sequestri disposti a carico delle ditte risultate subappaltatrici della Lummmus Crest. Si sta inoltre procedendo nel lavoro di acquisizione dei documenti della filiale di Atlanta attualmente depositati presso la sede centrale della Banca nazionale del lavoro di Roma. Sono infine a disposizione della Commissione le agende di ufficio della filiale di Atlanta per gli anni 1986, 1987 e 1988: la loro lettura, peraltro, sembra risultare di qualche utilità solo se inquadrata nel contesto generale dei fatti di quegli anni, ai quali può fornire alcuni riscontri. Risulta invece mancante l'agenda del 1989, probabilmente in possesso dell'autorità inquirente degli Stati Uniti, alla quale verrà rivolta una richiesta di trasmissione.

Con riferimento all'esame dei documenti della filiale di Atlanta depositati a Roma, il Presidente chiarisce che la posizione del dott.

Sartoretti, già oggetto di dibattito nella precedente seduta, è esclusivamente quella di un testimone (della cui attendibilità è competente a giudicare esclusivamente la Commissione) in possesso di conoscenze specifiche, delle quali potrà avvalersi il nucleo della Guardia di finanza. Tali conoscenze potranno risultare utili soprattutto per l'esame di documenti relativi a ristorni illeciti, effettuati da BNL-Atlanta a favore delle ditte esportatrici, ed a pagamenti effettuati per far fronte alle spese di trasporto.

Per quanto riguarda i prossimi adempimenti istruttori, il Presidente fa presente che verrà nuovamente ascoltato il dott. Sartoretti. Potrebbe anche risultare necessaria un'audizione del Ministro degli affari esteri, in merito alla eventuale presenza di aziende italiane tra quelle coinvolte nell'esportazioni di armi a favore dell'Iraq, indicate nei documenti delle Nazioni Unite e dell'Agenzia nucleare di Vienna.

Il senatore FERRARA rileva che il documento, pur condivisibile nell'impostazione generale, risulta però carente per quanto riguarda l'esposizione di dati fattuali idonei a fornire puntuali riscontri alle ipotesi prospettate. Il testo fa riferimento a questioni assai rilevanti, relative alle corresponsabilità riscontrate ai vari livelli della struttura della Banca nazionale del lavoro ed alla inattendibilità della tesi che mira a ricondurre l'episodio di Atlanta esclusivamente o prevalentemente a gravi deficienze organizzative: si tratta di tesi basate su convinzioni maturate nel corso dell'attività istruttoria e fondate su elementi di fatto e circostanze che non possono essere dati per scontati.

Ricollegandosi a quanto affermato dal senatore Ferrara, il senatore FORTE ritiene che la stesura definitiva del rapporto dovrebbe porre in maggior rilievo i fatti accertati dalla Commissione, e limitare la parte di carattere più strettamente valutativo, anche al fine di evitare una impropria anticipazione di giudizi che potranno trovare più idonea collocazione nella relazione conclusiva. Una maggiore accentuazione dei dati fattuali, congiuntamente alla indicazione delle questioni sulle quali sono rimasti aperti numerosi interrogativi, può consentire anche l'adozione di un tono più problematico e distaccato, contenendo alcune enfattizzazioni riscontrabili nel testo. Inoltre, occorre che la stesura definitiva tenga presente la natura della Commissione di inchiesta che, pur agendo con i poteri propri della magistratura, conserva tuttavia finalità eminentemente politiche e non concentra la propria attenzione sui profili penali della vicenda. Pertanto, sarebbe opportuno eliminare dal testo i riferimenti espliciti ad un disegno criminoso, per argomentare il quale attualmente non ricorrono sufficienti elementi probatori, mentre occorrerebbe privilegiare gli aspetti descrittivi, soffermandosi eventualmente sul carattere fraudolento delle attività poste in essere.

È altresì auspicabile una valutazione più cauta ed obiettiva delle ipotesi formulate dall'autorità inquirente degli Stati Uniti, ipotesi che in nessun caso debbono essere indicate come un teorema giustificato da esigenze prevalentemente politiche e non suffragato da elementi tali da concorrere alla formazione di un autonomo giudizio del magistrato. Una critica spinta all'eccesso può risultare ingiusta e controproducente,

in quanto verrebbe rivolta ad un'organismo con il quale sono intercorsi e potranno intercorrere rapporti di collaborazione che potrebbero risultare compromessi. Inoltre, è inopportuno che un organismo politico si inoltri troppo in valutazioni di merito relative ad una vicenda giudiziaria, che, per di più, si svolge in un altro Paese.

Nel corso dell'inchiesta - prosegue il senatore Forte - la Commissione ha appurato l'esistenza di connivenze, o quantomeno di conoscenze sulla situazione della filiale di Atlanta, ai vari livelli della struttura della banca. È stata in tal modo smantellata l'ipotesi che voleva circoscrivere l'episodio ad una serie di frodi poste in essere esclusivamente da Drogoul e dai suoi collaboratori, ed è stata altresì rigettata una spiegazione dei fatti mirante a ricondurre tutto ad uno stato di disarticolazione delle strutture. L'assenza di prove che individuino specifiche responsabilità dei vertici della banca non impedisce certo di censurare sul piano politico ed etico, il fatto che l'istituto abbia partecipato, in base a motivazioni di convenienza economica, ad operazioni finanziarie finalizzate ad assecondare, direttamente o indirettamente, il progetto di riarmo, anche nucleare, del governo iracheno. Tuttavia, nella stesura finale del documento in discussione occorrerebbe evitare di dare per provate quelle che in realtà rimangono solo ipotesi: le reticenze riscontrate tra i dirigenti della banca (con le eccezioni, che corre l'obbligo di ricordare, del presidente Cantoni e dell'amministratore delegato dott. Croff) possono essere censurate politicamente, ma deve essere chiaro che di per sé stesse non costituiscono una prova di comportamenti dolosi.

È opportuno che, nella stesura definitiva, venga posto nel dovuto rilievo il fatto che alcuni importanti provvedimenti assunti dalla Banca nazionale del lavoro sono stati diretta conseguenza di iniziative della Commissione di inchiesta.

Il senatore MARGHERI ritiene che lo schema predisposto dal prof. Zanelli costituisce un utile traccia, che va però modificata accogliendo i rilievi formulati nei precedenti interventi. A suo avviso, occorrerebbe tornare all'impostazione originaria, che prevedeva la stesura di un testo finalizzato a dare conto dello stato di avanzamento dell'inchiesta ed a tratteggiare il quadro delle circostanze finora emerso, motivando così la richiesta di una breve proroga del termine fissato al 31 dicembre 1991. Sotto questo profilo, il documento risulta complessivamente inadeguato.

Lo scenario venuto alla luce dall'inchiesta fa giustizia dell'immagine, artificiosamente accreditata da alcuni testimoni, di una forte disarticolazione strutturale dell'istituto, quasi che esso fosse incapace di controllare l'attuazione delle proprie decisioni strategiche. Appare infatti del tutto incredibile che i vertici della Banca nazionale del lavoro, gli organismi preposti alla vigilanza ed il Governo stesso fossero all'oscuro della struttura e della tipologia di affari di rilevanza e complessità tali da rendersi visibili persino in base ai dati contenuti nelle statistiche ufficiali degli Stati Uniti, come è avvenuto per le esportazioni di grano. Lo stesso Presidente Cantoni, peraltro, ha ammesso la necessità di operare delle correzioni per quel che riguarda

il rapporto con le filiali estere, sotto il profilo di un adeguato controllo del prodotto offerto.

Su questa situazione oggettiva si è innestata la vicenda della filiale di Atlanta, ed è questo il quadro che dovrebbe risultare nella redazione definitiva del rapporto interinale.

Il senatore GEROSA esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal prof. Zanelli, che offre una sintesi intellettuale molto interessante. Condivide tuttavia i rilievi mossi, ritenendo anch'egli che lo schema proposto pecchi in una certa misura di astrattezza, che occorre superare per non cadere nella tentazione di svolgere una dimostrazione in base a premesse non suffragate da adeguate elementi probatori. Il rapporto dovrebbe invece offrire al Presidente del Senato riscontri precisi, traendo dalla intricata sequenza dei fatti gli elementi più significativi che hanno condotto alla demolizione della già richiamata tesi di una frode posta in essere esclusivamente dai dipendenti della filiale di Atlanta. Dovrebbe inoltre essere sottolineata la svolta positiva impressa dal nuovo vertice della Banca nazionale del lavoro, svolta che la Commissione si è costantemente premurata di assecondare con un'azione mirata al rilancio operativo e di immagine dell'istituto. A tale proposito, egli osserva che talune resistenze, emerse tra i dirigenti legati alla precedente gestione, possono essere interpretate anche come un malinteso patriottismo aziendale, che potrebbe essere rimosso se la Banca nazionale del lavoro guardasse in modo autocritico alla gestione dell'Area nord americana alla fine degli anni '80.

Concorda inoltre con il senatore Forte sull'opportunità di evitare una contrapposizione troppo drastica con l'autorità giudiziaria statunitense, anche al fine di precludere la strada ad eventuali misure di ritorsione che potrebbero compromettere il buon andamento dell'inchiesta.

La parte dello schema dedicata alle questioni di politica internazionale andrebbe invece meglio precisata, chiarendo che sullo sfondo della vicenda BNL-Atlanta si staglia una strategia irachena di ampio respiro, che ha spaziato con una certa coerenza dall'apertura verso l'Occidente fino alla sfida dell'invasione del Kuwait. Non vi è dubbio che Drogoul abbia agito strumentalmente rispetto al perseguimento di tali finalità.

In conclusione, il senatore Gerosa propone di costituire un Comitato ristretto che segua le attività finalizzate alla predisposizione alla relazione conclusiva.

Il senatore GAROFALO rivolge preliminarmente un ringraziamento al prof. Zanelli che ha svolto un compito non facile ed è riuscito a focalizzare, nel suo documento, le questioni fondamentali. Egli concorda tuttavia con l'esigenza di pervenire ad un testo che offra maggiori riferimenti sul piano dei riscontri fattuali, soprattutto in relazione alle connivenze e alle zone franche individuate ai vari livelli della Banca nazionale del lavoro. A tale proposito, egli condivide l'opportunità di esprimere valutazioni di carattere politico, evitando imputazioni di responsabilità a singoli personaggi all'interno o all'esterno della banca per le quali, attualmente, non esistono sufficienti supporti sul piano probatorio. Occorre invece porre l'accento sugli

scenari di politica internazionale retrostanti alla vicenda, evidenziando la necessità di un approfondimento sui temi del riarmo iracheno, del traffico di armi a livello internazionale e delle relative connivenze nel mondo degli affari e della finanza.

Anche il senatore VITALE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal prof. Zanelli. Pur condividendo gran parte dei rilievi espressi nel dibattito, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di non procedere ad imputazioni individuali di responsabilità, egli esprime la preoccupazione che tale atteggiamento di prudenza possa essere interpretato dal Parlamento e dall'opinione pubblica come una rinuncia a far chiarezza su una vicenda assai inquietante. Anche in base all'esperienza maturata personalmente nel corso delle missioni negli Stati Uniti, egli ritiene che operazioni finanziarie di così grandi dimensioni non potessero essere gestite al di fuori di una trama di connivenze ben al di là della filiale di Atlante. Non si tratta, ovviamente, di cercare a tutti i costi un capro espiatorio, ma sarebbe sbagliato, anche nel rapporto interinale, limitarsi ad una mera descrizione dei fatti, rinunciando del tutto ad una prima valutazione sui livelli di responsabilità fin qui individuati, nell'interesse della Banca nazionale del lavoro e del Paese.

Secondo il senatore FORTE occorre tener ben ferma la distinzione tra un rapporto interinale e le conclusioni definitive dei lavori ed evitare controproducenti anticipazioni dei giudizi finali. Indubbiamente, va esplicitamente condannato il fatto che la Banca nazionale del lavoro finanziasse, attraverso la costituzione di fondi in collaterale e con la copertura assicurativa della SACE, operazioni volte in ultima analisi al riarmo iracheno. Si tratta di un giudizio politico, legittimo, in quanto si censura una banca di interesse nazionale, sorta a supporto della cooperazione, le cui attività dovrebbero essere rivolte a ben altre finalizzazioni. Non esistono, invece, attualmente, elementi probatori di rilevanza sufficiente a procedere ad imputazioni di responsabilità per singoli personaggi.

Il senatore FERRARA ribadisce che a suo avviso occorre supportare con maggiori elementi fattuali lo schema predisposto dal prof. Zanelli. È importante, infatti, che dalla stesura definitiva emerga un messaggio chiaro e non eludibile, e non uno sfogo sui mali dell'alta finanza. È necessaria una rigorosa ricostruzione dei fatti, che escluda qualsiasi concessione ad accuse immotivate o ad atteggiamenti inquisitori.

Secondo il presidente CARTA, il dibattito ha focalizzato le questioni essenziali ed ha fatto registrare una estesa convergenza, sia nel metodo che nel merito, enucleando gli elementi in base ai quali si potrà procedere ad una revisione del testo presentato dal prof. Zanelli. Egli sottolinea l'esigenza politica e morale di procedere con grande prudenza ad un accertamento sereno e scrupoloso dei fatti, con vigile attenzione nei confronti delle posizioni dei singoli e senza alcun intento persecutorio.

Concorda anche con quanto affermato dal senatore Forte e dal senatore Gerosa, circa la necessità di precisare meglio la valutazione sull'operato della magistratura statunitense, evitando inutili inasprimenti critici, tenuto conto anche dell'esigenza di non prestare in alcun modo il fianco a misure discriminatorie contro le banche operanti all'estero.

Il rapporto interinale ha il fine di informare il Presidente del Senato sull'attività inquirente svolta fino ad ora dalla Commissione, senza anticipare prematuramente i giudizi che verranno espressi nella relazione conclusiva. Su tali basi, la discussione odierna consente un approfondimento che dovrà essere rispecchiato nella redazione finale del documento.

La seduta termina alle ore 11,10.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (3041), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole a maggioranza.*